

QUESTIONI MORALI E GIURIDICHE

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I

1. La vexata quaestio in merito alla giurisdizione dei Vicari Coadiutori per il Matrimonio (che non abbiano avuto speciali facoltà, can. 465 e can. 472 e seg.ti), è forse tempo di non vessarla più.

1. E' nota, o deve esserlo, la risposta del Card. Gasparri, di illustre e venerata memoria.

Scrissi su questa Rivista: novembre 1930; gennaio 1932; settembre 1934; febbraio 1935, p. 108. Parergon. Nel settembre 1934 portai la risposta di cui ripeto il testo: « Cum vicarius cooperator ex praescripto can. 476, § 6, debeat, ratione officii, parochi vicem supplere eumque adjuvare in universo parochiali ministerio, quaeritur: an valide assistere matrimoniis possit, atque etiam delegare ad assistendum iisdem, si ex statutis dioecesanis aut ex litteris Ordinarii vel ex parochi commissione non constet de facta iurium limitatione: fu risposto: « Negative ad utrumque » (13 sett. 1933) dall'E.mo Presidente della Commissione Interp. C. J. C.

2. Spiace vedere, che qualche periodico, nov. 1936, pag. 350, elide, cioè tenta elidere la forza di questo Responso, perchè esso « non fu riportato negli Acta A. S. ». Nella serie II di questo stesso periodico, vol. X p. 433, sta la Costituz. di Pio X di s. m., colla quale fondava, per così esprimermi, gli Acta Ap. Sed.: si dice (al termine della Costituz. Promulgandi), che l'inserzione in questo periodico varrà per la promulgazione « quoties promulgatione sit opus, nec aliter fuerit a S. Sede provisum ». Quindi l'inserzione non è sempre necessaria. Mi par chiaro.

« Ma è risposta del solo Presidente » dice taluno.

Risp. La Commissione Interprete ha riconosciuto tale potere all'E.mo Preside, per taluni casi, nella seduta plenaria 9 dic. 917: come sta negli A. A. S., v. XI (1919) p. 480 in nota.

Già provai (Rivista Febbraio 1935, p. 108 Parergon) che la Rlsposta è autenticissima, coll'autorità dell'Apollinaris (genn. - marzo 1934, p. 77), che è l'organo del Pontificium Institutum utriusque juris; che quindi non è quantità trascurabile.

3. La Civiltà Cattolica (5 dic. 36 p. 410) annunzia, il Vol. I del Pontificium Institutum Utriusque juris di pag. 370, e dice che « giustamente Mons Dalpiaz (pag. 70 e seguenti) nega al vicario cooperatore il diritto di assistere validamente ai matrimoni; e la contraria opinione manca di solida fondamento giuridico ».

4. Per la Diocesi di Milano si è espressa a note non discuti-

bili l'Autorità (Riv. Dioc. Milano, nov. 36, p. 400), che ricorda la legislazione diocesana. Rileggano i miei confratelli milanesi questa pagina sapientissima: anche i non milanesi non dimentichino, che altra cosa è per un sacerdote esse **loco parochi** e altra esse in **adjutorium parochi**.

Dunque: nolite vexare proximos.

II

Si domanda: Come comportarci cogli **sciatori** e colle **sciatrici**, che entrano in chiesa per ascoltare la S. Messa, vestiti, come Dio non vuole.

R. E' chiaro, che siamo davanti al Diritto naturale. Ma il determinare in atomo non ispetta a me.

Per la Provincia Ecclesiastica Lombarda ha disposto positivamente l'Autorità: e queste disposizioni, se sono legge per questa Provincia, sono una direttiva per le altre, che abbiano a che fare collo scilismo.

Nella **Rivista Dioces. Milan.** (Lug. 33, p. 240) a firma dell'E.mo Card. Arcivescovo, 29 giugno stesso anno, è detto:

« Dopo l'annua Conferenza dell'Episcopato Lombardo ».

Disposizioni comuni quanto alla presenza in chiesa a funzioni sacre da parte di donne in tenuta mascolina da Sci.

Nelle diocesi di Milano, Bergamo, Brescia e Como i rispettivi Vescovi hanno già disposto, che i R. R. Parroci e Rettori non permettano l'ingresso in chiesa a quelle sciatrici, che si presentassero in tenuta maschile, senza che neppure abbiano l'avvertenza di indossare un conveniente soprabito prima di entrare nella Casa del Signore.

Così pure hanno disposto, che non si portino degli strumenti di Scio in chiesa, come non si porterebbero nella sede di alcuna autorità, ma che per questi i Parroci nei luoghi di maggior concorso di sciatori se richiesti e qualora gli interessati non provvedano diversamente, indichino un luogo di sicuro deposito ».

† **A. Ildefonso Card. Schuster**
Arcivescovo

Le leggi son... e, nel nostro caso, interpretano ed applicano il diritto naturale.

Ma si dirà, se si esige il **conveniente soprabito**, non verranno più alla S. Messa. Resp. a) volete dubitare della prudenza dei vostri Vescovi?

b) avendo vedute queste donne senza il soprabito, avete tentato colla vostra prudenza, di farlo loro mettere?

c) nella predicazione ed in altre occasioni opportune abbiamo ricordato ai fedeli le disposizioni dei Superiori?

d) se alcuno piuttosto che obbedire fosse pronto a perder la Messa saremmo spiacenti: ma dovremmo provvedere alla parte maggiore (quella dei docili).

e) poi urge di impedire i giusti lamenti di chi pensa e pratica bene.

Per analogia queste riflessioni valgono per il vestire indecen-

te e forse indecentissimo nelle chiese nei mesi estivi. S.S. Pio XI. i Vescovi concordi levarono la voce in merito; e tuttavia... Facciamo quanto sta da noi, noi sacerdoti.

NB. Nel novembre 1934 (in questa Riv.) dissi: se sia lecito alla donna vestirsi da uomo.

III

Una donna dice al Confessore, che si è aspramente azzuffata col calzolaio, perchè adopera materiale scadente e fa pagar troppo. Il Confessore non ricorre più per sè al calzolaio (come faceva prima) e consiglia agli altri di allontanarsi da lui.

R. I. Se al penitente non importa nè molto nè poco, che il fatto che diede occasione al peccato sia conosciuto, la manifestazione di esso non è violazione del sigillo. Potrà essere violazione di secreto naturale, per esempio diffamazione. Il **Lacroix** (molto stimato da S. Alfonso e da Benedetto XIV) dice appunto, che « cadit sub sigillum, si poenitens nolit ea (facta) revelari » il fatto che diede occasione al peccato.

Anche il **Lehmkuhl** (Cajus II, n. 547, edit. 4) dice: (in caso analogo) « fas non est loqui cum complice vel cum eo qui peccati ansa, fuit, nisi forte de licentia poenitentis omnino libere data ».

E concludiamo col **D'Annibale** (III, 359) « in dubio hec semper tutiora sequenda sunt et sigillo favorabiliora... sigillum possidet; etiam ea quae confessione continentur, sigillo teneri, nisi manifestissime eximantur, palam est ».

S. Alfonso pensa lo stesso, lib. 6, n. 641, dub. 2.

E si osservi: tutti ammettono, che delle cose udite in Confessione non si può far quell'uso, che renderebbe o odiosa o più difficile la Confessione: or nel nostro caso questo effetto, almeno di solito si ha senza dubbio. Come so io (come si diceva più sopra) che il penitente acconsente a quell'uso?

Non vorremo applicare le pene canoniche, perchè (canoni 889 e 2369) non si ha veramente la manifestazione dei peccati dei penitenti e il sigillo propriamente è in bonum, seu tutamen poenitentis: tuttavia per le ragioni dette dobbiamo non dar luogo a quell'uso.

CASO DA STUDIARE

Sempronio, giovane tenente, nelle patrie battaglie si diportò valorosamente ed è certo di aver ucciso parecchi nemici. Nel combattimento perdette il dito medio e l'anulare sinistro.

Una volta venne a duello con un compagno. Ritornato alla professione di farmacista suggerì più di una volta l'aborto e ad altre persone somministrò farmaci contro il fine del matrimonio. Ha dubbi gravi di essere figlio illegittimo. La mamma con giuramento afferma, che non è figlio di suo marito: il quale fu sempre protestante, mentre la mamma e il figlio si convertirono; il figlio quando aveva dodici anni. A un certo punto il Confessore riconosce nel giovane la vocazione ecclesiastica. Ma l'autorità diocesana non ne vuol sapere. Il Confessore insiste e vuole che Sempronio continui nelle istanze.

Quid di questo guazzabuglio?

Mons. CARLO GORLA

Penitenziere maggiore nella Metropolitana di Milano